

16324/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Ricorrente ammesso al gratuito patrocinio
delib. Cons. ord. Avv.ti di CAGLIARI del 10/2/2021

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere -

Dott. ANNA MOSCARINI

- Rel. Consigliere

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Ud. 12/04/2022 -
CC

R.G.N. 5603/2021

Ca. 16324
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5603-2021 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

(omissis) e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

pec: (omissis)

- ricorrente -

nonchè contro

(omissis) SPA;

- intimata-

avverso la sentenza n. 1600/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI,
depositata il 08/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere relatore Dott. ANNA MOSCARINI;

Considerato che:

1. | (omissis) convenne in giudizio l' (omissis) rappresentando che, mentre percorreva una strada statale in (omissis) alla guida del proprio motociclo Piaggio, era transitato sopra un affossamento profondo e non segnalato, costituente insidia, ed era caduto riportando danni sia al mezzo sia alla persona.

Agì dapprima per il risarcimento del danno al motociclo e la causa si concluse in primo grado con l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e concorso di colpa del danneggiato e la condanna della convenuta a pagare, in favore del (omissis), la somma di € 793,80.

2. Nelle more del giudizio di appello il (omissis) agì anche per il risarcimento dei danni alla persona e il giudizio si concluse in primo grado con una sentenza di condanna di (omissis) al risarcimento per l'importo di € 4.627,50, ma l'esito fu ribaltato in appello con una sentenza di rigetto della domanda per mancato raggiungimento della prova circa la dinamica del sinistro.

3. Avverso la sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo - violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 115 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. - il ricorrente assume che il Tribunale abbia ommesso di considerare la precedente sentenza pronunciata tra le medesime parti dal Giudice di Pace di Cagliari relativa al medesimo sinistro ed avente ad oggetto il danno al motociclo, sentenza passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo - violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 112 e 115 c.p.c. - il ricorrente assume che la sentenza d'appello sarebbe stata pronunciata oltre i limiti della domanda e sarebbe dunque viziata da extrapetizione perché avrebbe svolto un nuovo accertamento sulla esistenza del nesso causale che, per le parti, era pacifico, e in relazione al quale nessuna delle parti aveva inteso formulare un motivo di gravame ed in particolare l'^(omissis) non aveva svolto appello incidentale.

3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il giudice abbia fatto malgoverno dei criteri di apprezzamento delle prove.

1-3 Assume priorità logica lo scrutinio del secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la sentenza d'appello per extrapetizione assumendo che la stessa abbia riesaminato i presupposti per l'accertamento della responsabilità della convenuta senza che nessuna delle parti - ed in particolare la parte appellata - avesse proposto appello incidentale sul punto.

Il motivo è fondato. Per il divieto della "*reformatio in peius*" in appello la parte appellata, per i limiti posti dagli art. 329 e 342 c.p.c., non può giovare di un esito positivo dell'appello che

avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (Cass., 3, n. 25877 del 16/11/2020; Cass., 6-3 n. 21504 del 6/10/2020). Ne consegue che la sentenza, nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, è chiaramente incorsa in extrapetizione.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei restanti due motivi.

Conclusivamente la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile del 12 aprile 2022

Il Presidente
Enrico Scoditti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 MAG 2022



IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarrresi

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarrresi

[Handwritten signature]